

REPUBBLICA ITALIANA

CAPITANERIA DI PORTO DI CHIOGGIA

ATTO SUPPLETIVO

in data 14/05/2015

OCCUPAZIONE DI MQ. 117,20 DI AREA DEMANIALE MARITTIMA
ALLO SCOPO DI REALIZZARE E MANTENERE UNA STRUTTURA
DI COLLEGAMENTO TRA IL FABBRICATO AD USO DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E PORTUALE OGGETTO DI
ATTO FORMALE N. 01/2009 ED IL MANUFATTO IN
PREFABBRICATO ATTIGUO, CONCESSO CON LICENZA
DEMANIALE MARITTIMA N. 06/2012 IN LOCALITA' SALONI –
COMUNE DI CHIOGGIA

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI CHIOGGIA

ATTO SUPPLETIVO CON IL QUALE L'AMMINISTRAZIONE
MARITTIMA CONCEDE ALL'AZIENDA SPECIALE PORTO DI
CHIOGGIA UNA ZONA DI DEMANIO MARITTIMO DI MQ. 117,20
SITUATA NEL COMUNE DI CHIOGGIA – LOCALITA' SALONI –
ALLO SCOPO DI REALIZZARE E MANTENERE UNA STRUTTURA
DI COLLEGAMENTO TRA IL FABBRICATO AD USO DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E PORTUALE ED IL
MANUFATTO IN PREFABBRICATO ATTIGUO IN CONCESSIONE
CON LICENZA QUADRIENNALE

REP. 155

L'anno duemilaquindici, addì 14 del mese di Maggio,
innanzi a me S.T.V. (CP) Francesco MARSILI, Ufficiale designato a
ricevere gli Atti relativi a concessioni di demanio marittimo giusto
Decreto del Comandante del Compartimento Marittimo di Chioggia
n° 64 in data 05.07.2013, emanato in dipendenza dell'articolo 9 del
Regolamento per l'Esecuzione del Codice della Navigazione
(approvato con il D.P.R. 15.02.1952 n° 328 e sue successive
modificazioni) ed alla presenza del Capo 1°Cl. N.P. Sandro
MICELLO e del Capo 1°Cl. N.P. Giuseppe DE NUCCIO, testimoni
noti ed idonei a norma di legge, si sono costituiti, da una parte, il:

C.F. (CP) Luca CARDARELLO, Capo del Compartimento Marittimo
di Chioggia ai termini dell'articolo 9 del Regolamento per la
Esecuzione del Codice della Navigazione e, dall'altra, il signor

Giuseppe FEDALTO, nato a Venezia il 23/12/1937 ed ivi residente in Piazza del mercato, 7 Marghera C.F. FDTGPP37T23L736X, che interviene nella sua veste di Presidente dell'Azienda Speciale Porto di Chioggia C.F. 94002810276 con sede a Chioggia (VE) in località Saloni - giusta delibera di Giunta in data 14/04/2014 della Camera di Commercio di Venezia, con la quale viene nominato il Presidente ed altre cariche, emanata in ottemperanza alle previsioni statutarie approvate con precedente delibera di Giunta n. 27 in data 10/03/2014 (allegato 1)

SI PREMETTE

- che l'Azienda Speciale Porto di Chioggia (d'ora innanzi semplicemente indicata come A.S.Po. o concessionario) è titolare di Atto Formale n. 01/2009 Repertorio n. 495 rilasciato in data 10/12/2009 per l'occupazione di una zona demaniale marittima di mq. 1.317,15 allo scopo di realizzare un fabbricato ad uso della Pubblica Amministrazione e Portuale in località Saloni Comune di Chioggia, con decorrenza 10.12.2009 per la durata di anni quindici;
- che la S.r.l. Agenzia Trasporti Oltremare P.IVA 00349820274 con sede in Chioggia isola Saloni n.3, Società soggetta a coordinamento e controllo di Camera di Commercio Industria e Artigianato di Venezia, è titolare di licenza di concessione demaniale marittima n. 06/2012 Rep. 052 rilasciata in data 13/02/2012 per la durata di anni quattro, allo scopo di mantenere un manufatto prefabbricato adibito a magazzino deposito;

- che in data 29/11/2013 l'A.S.Po ha presentato istanza Modello D3 (allegato 2), con cui chiede il rilascio di atto Suppletivo all'Atto Formale n. 01/2009 allo scopo di realizzare una pensilina metallica, ascensore di collegamento e tratto di percorso aereo tra i due edifici summenzionati per un costo complessivo di euro 496.257,40 (quattrocentonovantaseimiladuecentoquarantasette//40) nonché il foglio n. 1681 del 11/11/2009 del Provveditorato Interregionale alle OO.PP - Ufficio Genio Civile OO.MM. di Venezia, relativo al parere reso in occasione della stipula dell'atto formale sopracitato, ora mutuato per l'occasione ed in analogia, ai fini della quantificazione del deposito cauzionale da far valere a garanzia degli obblighi concessori;
- che la Direzione Marittima di Venezia con foglio prot.n. 3128 in data 05/02/2014 ha autorizzato l'avvio del procedimento istruttorio (allegato 3);
- che l'istanza di cui sopra è stata pubblicata, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento al Codice della Navigazione, all'Albo Pretorio del Comune di Chioggia e all'albo della Capitaneria di Porto di Chioggia, e che non sono state presentate né opposizioni né domande concorrenti nei termini all'uopo fissati;
- che sull'istanza presentata dall'A.S.PO. è stato chiesto, da parte della Capitaneria di Porto di Chioggia, il parere delle varie Amministrazioni interessate;
- che il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche – Ufficio Salvaguardia OO.MM. per il Veneto con foglio prot.n. 2695 in

data 05/08/2014, ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione (allegato 4);

- che l'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale del Veneto, con foglio prot.n. 8805 in data 23/05/2014 nel ribadire i contenuti della circolare n. 120 del 24.05.2001, già richiamati con precedente nota n. 21723 del 21/12/2012, esprime parere favorevole trattandosi di opera la cui realizzazione costituisce “variazione non sostanziale” (allegato 5);

- che l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Venezia esaminati gli elaborati tecnici e le planimetrie, con foglio prot.n. 25990 RU in data 06/08/2014, ha autorizzato la realizzazione delle opere in parola (allegato 6);

- che il Comune di Chioggia con foglio prot.n. 15333 in data 02/04/2014, nel comunicare che “ *non si esprime alcun parere riguardante la pratica in oggetto*” precisa che “*l'intervento di nuova costruzione è sottoposto a quanto previsto dal D.P.R. n. 380/01*” e lo stesso “*sarà esaminato con tutta la documentazione tecnica prevista dalla normativa vigente*” (allegato 7);

- che la Regione Veneto – Commissione per la Salvaguardia di Venezia con foglio prot.n. 215311 in data 19/04/2014 ha espresso il proprio parere favorevole (allegato 8);

- che la Direzione Marittima di Venezia con foglio prot.n. 8936 in data 01/04/2015, ha autorizzato il rilascio dell'atto suppletivo ed ha approvato la bozza inviata;

QUANTO SOPRA PREMESSO

Le parti, come sopra costituite, della cui identità io Ufficiale rogante sono personalmente certo, confermando la precedente narrativa, che forma parte integrante del presente atto, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

L'Amministrazione Marittima concede all'A.S.Po. l'occupazione di una zona demaniale marittima di mq. 117,20 in località Saloni, Comune di Chioggia Foglio 21 mappali 1-283, 283, come meglio evidenziato negli allegati elaborati tecnici, per una durata di anni 15 (quindici) a decorrere dal 10/12/2009.

La concessione è revocabile in tutto o in parte per specifici motivi inerenti al pubblico uso o per altre ragioni di pubblico interesse a giudizio discrezionale dell'Amministrazione Marittima, senza che il concessionario abbia diritto ad altro compenso od indennizzo o rimborso che quello determinato nel presente atto e nei casi ed alle condizioni ivi stabilite.

ARTICOLO 2

L'A.S.Po. si obbliga a mantenere l'area in concessione, nella stretta osservanza della documentazione tecnica presentata e approvata, in linea tecnica, dal Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche – Ufficio Salvaguardia OO.MM. per il Veneto, ed in particolare:

- a) Ottenere dal Comune di Chioggia il previsto titolo abilitativo edilizio in quanto *"l'intervento di nuova costruzione è sottoposto a quanto previsto dal D.P.R. n. 380/01"* e lo stesso deve essere *"esaminato con tutta la documentazione tecnica prevista dalla normativa vigente"*;
- b) Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere trasmessa copia degli elaborati tecnici esecutivi che dovranno essere debitamente visti;
- c) Con la sottoscrizione del presente atto, solleva le Amministrazioni dello Stato da qualsiasi molestia, responsabilità, azione giuridica o danno che potesse derivare da parte di terzi per effetto del presente atto;
- d) Non dovrà essere richiesto risarcimento per danni alle opere dipendenti da eventi calamitosi, anche di eccezionale violenza, o da qualunque causa;
- e) Durante l'esecuzione dei lavori dovrà essere garantita la possibilità di transito e saranno apposti, in siti idonei, segnali di prescrizione diurni e notturni al fine di evitare danni a persone o cose. Eventuali infortuni che dovessero occorrere saranno ad esclusivo carico e colpa del concessionario stesso;
- f) Dovrà essere adoperato ogni accorgimento necessario ad evitare che dalle opere eseguite possa derivare pregiudizio al normale uso delle adiacenti aree demaniali marittime;
- g) Per ogni eventuale variante alle opere che si intendesse attuare, dovrà presentarsi regolare richiesta ed attendere che siano regolarmente autorizzate prima della loro esecuzione;

- h) La copertura della scala di sicurezza sia adattata ed incorporata alla struttura della scala stessa e realizzata con materiali omogenei con il restante intervento, fatto salvo il parere dei Vigili del Fuoco;
- i) A fine intervento dovrà essere trasmesso un elaborato tecnico (prospetto e sezioni) contenente anche l'ubicazione degli eventuali impianti tecnologici;
- l) La realizzazione delle strutture temporanee e funzionali e l'eventuale ripristino dello stato dei luoghi sarà completamente a carico dell'A.S.Po di Chioggia;
- m) sottoporre le opere al preventivo collaudo del Genio Civile OO.MM, come previsto dall'articolo 12 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione con le spese per l'esecuzione dei collaudi a totale carico dell'A.S.Po.

ARTICOLO 3

In corrispettivo della concessione il concessionario dovrà versare l'annuo canone di Euro 356,04 (trecentocinquantasei/04) stabilito ai sensi dell'art. 6 comma 1 del Decreto Interministeriale 19.07.1989, e art. 39 comma 2 del Cod. Nav..

ARTICOLO 4

A garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti con il presente atto il concessionario dovrà versare un deposito cauzionale di Euro 25.525,00 (Venticinquemilacinquecentoventicinque/00), equivalente al 5% del costo complessivo delle opere da realizzare oltre a due annualità del canone, per mezzo di apposita polizza fidejussoria

debitamente autenticata da notaio e registrata all'Ufficio del Registro a favore di questa Amministrazione;

Qualora in applicazione dell'art. 47 Codice della Navigazione l'Amministrazione concedente dovesse pronunciare la decadenza dell'A.S.PO. dalla presente concessione, questi presta fin d'ora il suo incondizionato consenso per se e per i suoi aventi causa, affinché l'Amministrazione concedente senza bisogno di alcun provvedimento da parte dell'Autorità Giudiziaria, possa devolvere, a favore dell'Erario, a suo insindacabile giudizio secondo le cause e le circostanze che danno luogo alla decadenza, una quota della suddetta cauzione od anche l'intero ammontare di essa.

L'A.S.PO. resta sempre responsabile degli obblighi assunti con il presente atto anche oltre la somma depositata a titolo di cauzione.

ARTICOLO 5

Il concessionario dovrà provvedere a sue spese all'ordinaria e straordinaria manutenzione delle opere realizzate in modo da mantenerle in perfette condizioni ai fini della sicurezza e ciò, anche osservando le prescrizioni che, all'occorrenza fossero dettate dall'Amministrazione. In caso di mancata o deficiente manutenzione, l'Amministrazione, qualora non preferisca applicare l'art. 47 del Codice della Navigazione, potrà, dopo opportuna diffida con fissazione del termine per l'esecuzione dei lavori indicati, in caso di inadempienza, provvedere d'ufficio a spese del concessionario, con facoltà di rivalersi sulla cauzione, fermo restando l'obbligo del concessionario per le spese eccedenti.

ARTICOLO 6

Alla scadenza del presente atto o nei casi in cui l'Amministrazione concedente ai sensi dell'art. 47 del Codice della Navigazione dichiara decaduta l'A.S.Po., o qualora la stessa rinunci alla concessione, le nuove opere erette complete di tutti gli accessori e delle pertinenze fisse ed in buono stato di manutenzione resteranno in assoluta proprietà dello Stato senza che al concessionario spetti alcun indennizzo, compenso o rimborso di sorta, ferma la facoltà da parte dell'Amministrazione di richiedere, ove lo preferisca, la demolizione delle opere erette e la riduzione della zona demaniale in pristino stato, da farsi a cura e spese della stessa A.S.Po. senza che ad essa competa compenso, indennizzo o rimborso di sorta.

Nel caso di revoca della concessione, le opere erette complete di tutti gli accessori e delle pertinenze fisse ed in buono stato di manutenzione resteranno proprietà dello Stato ed all'A.S.Po. spetteranno tanti cinquantesimi del costo delle spese stesse, da determinarsi in sede di collaudo, quanti saranno gli anni mancanti dalla data della revoca alla data in cui la concessione sarebbe dovuto scadere se non fosse stata revocata, ferma la facoltà dell'Amministrazione di richiedere, ove lo preferisca, la demolizione delle opere erette e la riduzione della zona demaniale in pristino stato, da farsi a cura e spese del concessionario cui non competerà, in tal caso compenso, indennizzo o rimborso di sorta.

In ogni caso l'indennizzo non può essere superiore al valore delle opere al momento della revoca, detratto l'ammontare degli effettuati

ammortamenti. Riscontrandosi difetto di manutenzione dei beni che devono rimanere in proprietà dello Stato, in tutti i casi previsti dalla legge, il concessionario o chi per esso sarà in ogni caso obbligato per le spese necessarie a rimettere tali opere in efficienza, dopo che l'Amministrazione lo avrà diffidato, fissandogli il termine ed indicandogli dettagliatamente i lavori da eseguire.

In caso di inadempienza l'Amministrazione Marittima potrà prelevare le somme relative dalla cauzione quando non sia già stata incamerata per inadempienza, senza che occorra alcun provvedimento dell'Autorità Giudiziaria ed a ciò il concessionario presta fin d'ora il suo incondizionato assenso per se e per i suoi aventi causa.

ARTICOLO 7

Con il presente atto il concessionario si obbliga ad osservare oltre le condizioni risultanti dagli articoli precedenti, anche le disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del Codice della Navigazione e negli articoli 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30 e 33 del Regolamento di esecuzione di detto Codice.

L'A.S.Po si obbliga altresì ad osservare tutte le altre norme contenute nel Codice della Navigazione e nel Regolamento di esecuzione del Codice stesso in materia di demanio marittimo, nonché delle leggi e regolamenti vigenti.

Richiesto io, S.T.V. (CP) Francesco MARSILI, Ufficiale designato a ricevere gli atti relativi alle concessioni del Pubblico

Demanio Marittimo, ho ricevuto e pubblicato il su esteso atto suppletivo mediante lettura fatta ad alta ed intellegibile voce, in presenza dei testimoni e delle parti, che da me interpellate hanno dichiarato essere l'atto conforme alla volontà.

Il presente atto consta di numero 11 (undici) pagine e sin qui righe 5 (cinque) dattiloscritte da persona di mia fiducia, di atti istruttori/pareri contrassegnati dal n. "1" al n. "8" e documenti tecnici contraddistinti dalle lettere da "A" a "C" tutti parte integrante del presente atto suppletivo.

Per l'Azienda Speciale Porto

Giuseppe FEDALTO

Per l'Amministrazione Marittima

Il Capo del Compartimento Marittimo di Chioggia

C.F. (CP) Luca CARDARELLO

I Testimoni

C°1°Cl. N.P. Sandro MICELLO

C°1°Cl.N.P. Giuseppe DE NUCCIO

L'Ufficiale Rogante

S.T.V. (CP) Francesco MARSILI